

## CONTRATTO

### TRA

**FINLOMBARDA S.P.A.** (di seguito per brevità, “**Finlombarda**” o “**Società**”) società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia con sede legale in Milano, Via Taramelli 12, capitale sociale pari ad Euro 211.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 146966, C.F. e P.IVA 01445100157 rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Società.

### E

**DENOMINAZIONE SOCIALE** con sede legale in \_\_\_\_\_ con capitale sociale pari ad Euro \_\_\_\_\_ i.v. iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito “**Fornitore**”).

Finlombarda ed il Fornitore di seguito, denominate congiuntamente “**Parti**”

### PREMESSO CHE

1. Finlombarda è un intermediario finanziario attualmente abilitato ad operare ai sensi dell'art. 10 del d.Lgs. n. 141/2010 a capitale interamente pubblico, che svolge il compito istituzionale di fornire supporto ed assistenza in ambito economico-finanziario alle politiche regionali, garantendo specifiche ed elevate competenze in materia finanziaria, qualificate e consolidate relazioni con il mondo finanziario, nonché risorse finanziarie addizionali ai fini dell'attuazione ed implementazione degli obiettivi regionali di sviluppo del contesto socio-economico lombardo. Finlombarda opera nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'in house providing; essa è soggetta a direzione e coordinamento della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile;
2. Finlombarda ha manifestato l'esigenza di acquisire servizi di *payroll* e servizi connessi di gestione del personale di Finlombarda;
3. ai fini sopradetti Finlombarda, con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 23/06/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici in data 27/06/2016, pubblicato sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) (profilo del committente), nonché per estratto sui quotidiani la Repubblica Milano, La Stampa (ed. nazionale), Corriere della Sera Milano, Il Messaggero (ed. nazionale), ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti**”) con il criterio del

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice dei Contratti, nei termini dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico di gara (di seguito "**Capitolato Tecnico**") di cui all'Allegato 1 al presente contratto;

4. all'esito della predetta procedura è stato individuato quale Fornitore il \_\_\_\_\_;
5. il Fornitore è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla procedura;
6. in data \_\_\_\_\_, è stata acquisita da parte di Finlombarda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice dei Contratti, garanzia definitiva sotto forma di \_\_\_\_\_ rilasciata al Fornitore da \_\_\_\_\_, dal valore di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_ del valore del contratto a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Oggetto del contratto**

Finlombarda affida al Fornitore, che accetta, lo svolgimento delle attività di seguito indicate (di seguito per brevità "**Attività**"):

- a) servizi di *payroll*, come meglio dettagliati all'art. 3.1 del "Capitolato Tecnico" e dall'"Offerta tecnica" del Fornitore di cui all'Allegato 2 al presente contratto;
- b) servizi di supporto alla gestione del personale, come meglio dettagliati all'art. 3.2 del "Capitolato Tecnico" e dall'"Offerta tecnica" del Fornitore di cui all'Allegato 2 al presente contratto.

**Articolo 2 – Durata del Contratto**

Il presente contratto ha efficacia a decorrere dal momento della sua sottoscrizione per un periodo di 54 (cinquantaquattro) mesi: 2 (due) mesi iniziali di affiancamento al fornitore uscente e 52 (cinquantadue) mesi di svolgimento dei servizi. Tale durata è prorogabile, su richiesta scritta di Finlombarda da effettuarsi entro i 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto, sino ad ulteriori 8 (otto) mesi, per un totale massimo di 62 (sessantadue) mesi.

**Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle attività ed obblighi generali del Fornitore**

**3.1.** Il Fornitore è obbligato a svolgere tutte le Attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, al "Capitolato Tecnico" e all'"Offerta

tecnica” del Fornitore di cui all’Allegato 2 al presente contratto.

**3.2.** Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

**3.3.** Per consentire al Fornitore di prestare correttamente l’Attività, Finlombarda renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

**3.4.** Il Fornitore si impegna inoltre espressamente a:

- a) impiegare a propria cura e spese tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle Attività, nel rispetto di quanto specificato nel contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità dell’Attività a quanto previsto nel contratto;
- c) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Finlombarda;
- d) comunicare tempestivamente a Finlombarda le eventuali variazioni del team di lavoro coinvolto nella esecuzione del contratto, indicando le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, allegando i rispettivi curriculum vitae;
- e) comunicare immediatamente a Finlombarda ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’Attività.

#### **Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione**

**4.1.** Le Attività prestate dal Fornitore sono sottoposte a verifica e controllo da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione delle Attività nel presente contratto.

**4.2.** L’esito delle verifiche verrà comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento di Finlombarda al Fornitore per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di conformità. In caso di esito positivo della certificazione, i risultati delle Attività si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che il Fornitore deve eseguire ai fini della conformità delle prestazioni al contratto.

### **Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

**5.1.** Per lo svolgimento delle Attività previste all'art. 1 lettera a) l'importo del singolo cedolino mensile da elaborare è pari a Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA e oneri di legge, per un totale complessivo, a fronte di n. 14.300 (quattordicimilatrecento) cedolini stimati, pari a Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA ed eventuali oneri di legge.

**5.2.** Per lo svolgimento delle Attività previste all'art. 1 lettera b) l'importo della singola giornata uomo richiesta è pari a Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA ed eventuali oneri di legge, per un totale complessivo, a fronte di n. 300 (trecento) giornate uomo stimate, pari a Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA ed eventuali oneri di legge.

**5.3.** Il compenso di cui all'art. 5.1. sarà corrisposto da Finlombarda con periodicità mensile, successivamente al rilascio con esito positivo della certificazione di verifica di conformità di cui all'art. 4.

**5.4.** Il compenso di cui all'art. 5.2. sarà corrisposto da Finlombarda con periodicità trimestrale, successivamente al rilascio con esito positivo della certificazione di verifica di conformità di cui all'art. 4.

**5.5.** Il Fornitore potrà emettere fattura solo a seguito del ricevimento delle certificazioni di verifica di conformità con esito positivo. Le fatture dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: [FL-amministrazione@finlombarda.it](mailto:FL-amministrazione@finlombarda.it). Le fatture trasmesse ad indirizzi diversi si considerano non pervenute.

**5.6.** Finlombarda provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa all'indirizzo sopra indicato.

### **Articolo 6 – Cessione del contratto**

In nessun caso il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

### **Articolo 7 – Modifiche**

**7.1** Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dal Fornitore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.

Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal contratto.

**7.2.** Le Parti si danno atto sin d'ora che potranno essere apportate modifiche al corrispettivo, qualora presso le centrali di committenza Consip S.p.A. o ARCA S.p.A. si rendesse disponibile

prestazione analoga a quella oggetto del presente contratto a condizioni di maggior vantaggio economico.

In tal caso, Finlombarda chiederà per iscritto al Fornitore di adeguarsi al nuovo inferiore corrispettivo e nel caso in cui il Fornitore rifiuti, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

#### **Articolo 8 – Invalidità parziale**

Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

#### **Articolo 9 – Risoluzione del contratto**

**9.1.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da Finlombarda per porre fine all'inadempimento, Finlombarda ha la facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**9.2.** Nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti, il presente contratto è risolto di diritto.

**9.3.** Il presente contratto si risolverà di diritto nelle ipotesi di cui al precedente art. 7.2.

#### **Articolo 10 – Recesso**

E' facoltà di Finlombarda recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC. In questo caso, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, non contrattualmente previste e del mancato guadagno.

#### **Articolo 11 – Responsabilità del Fornitore e garanzie**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato, tanto del Fornitore stesso quanto di Finlombarda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi (subfornitori, subappaltatori). Il Fornitore, pertanto, si impegna a mantenere in essere, per l'intera durata del contratto, la copertura dei danni "RC Professionale", attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto per un massimale pari ad Euro \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 12 – Livelli di servizio e penali**

Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di servizio definiti all'art. 4.1.2 del Capitolato Tecnico. Nel caso di mancato rispetto degli stessi, si applicheranno le penali previste all'art 4.1.3 dello stesso Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 13 – Subentro**

Nei primi 2 (due) mesi dalla stipula del contratto il Fornitore, senza alcun onere per Finlombarda, si obbliga ad effettuare l'affiancamento con il fornitore uscente.

Durante le attività di affiancamento la responsabilità dell'elaborazione dei cedolini continuerà ad essere in capo al fornitore uscente, fermo restando che il Fornitore dovrà garantire in entrambi i mesi le elaborazioni di test complete e la bozza dei cedolini, così come meglio specificato agli artt. 4.1.1 e 3.1.1 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si obbliga altresì, senza alcun onere per Finlombarda ad affiancare un eventuale nuovo fornitore per il periodo relativo agli ultimi 2 (due) mesi di validità del presente contratto, così come meglio specificato all'art. 3.1.3.3 del Capitolato Tecnico. In tale periodo il Fornitore così come in caso di risoluzione anticipata del Contratto, dovrà, su richiesta di Finlombarda, fornire al Servizio Personale di Finlombarda, o a terzi da questi designati, ogni informazione idonea a consentire al nuovo soggetto il proseguimento delle Attività.

#### **Articolo 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara – CIG - n. 6731046ADE nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il Fornitore si impegna:

- a) a comunicare a Finlombarda in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
- b) a comunicare tempestivamente a Finlombarda ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3

della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il N. di CIG di cui sopra;

- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 15 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001**

Finlombarda, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello Organizzativo"), nonché un proprio Codice Etico

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Società e pubblicato sul suo sito web [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) nella sezione "[Società Trasparente](#)"/[Disposizioni generali](#)", e di prestare le attività oggetto del presente contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Società ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 16 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali**

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 – serie ordinaria e reperibile sul sito web [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it). alla sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali".

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 17 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

**17.1.** Il direttore dell'esecuzione del contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo sull'esecuzione del contratto.

**17.2.** Finlombarda indica quale direttore dell'esecuzione del contratto il dott. [\_\_\_\_\_], il

quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con il Fornitore.

Il Fornitore indica quale referente il dott. [ ] per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del contratto.

#### **Articolo 18 – Riservatezza e protezione dei dati**

Il Fornitore si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del contratto.

In particolare il Fornitore, per tutta la durata del contratto e successivamente alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, per i propri collaboratori, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all'esecuzione dell'incarico stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dall'incarico, a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche.

Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del contratto nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 196/03.

E' fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.

Alla cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, il Fornitore dovrà consegnare a Finlombarda tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione al contratto stesso.

#### **Articolo 19 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

**19.1** Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente contratto – le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Finlombarda tratta i dati relativi al contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della propria spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

**19.2** Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale, affinché siano diffusi tramite il sito internet di Finlombarda ([www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it))



**19.3** Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

**19.4** Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **Articolo 20 – Legge applicabile e foro competente**

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Articolo 21 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ai sensi del contratto tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi sotto riportati, a mezzo pec:

##### **Per Finlombarda:**

Finlombarda S.p.A. - Via Taramelli, 12 - 20124 Milano

pec: [servizio.acquisti@pec.finlombarda.it](mailto:servizio.acquisti@pec.finlombarda.it)

alla c.a. del direttore dell'esecuzione del contratto

##### **Per il Fornitore:**

..... - .....

pec:

*Allegato 1: "Capitolato Tecnico"*

*Allegato 2: "Offerta tecnica"*

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Finlombarda S.p.A.**

**Il Fornitore**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.*